

RegioneLombardia



Al Sig. Presidente ÇENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI CAMI-ALBERINI Via Alberini, 18 25023 GOTTOLENGO (BS)

Al Sig. Sindaco del Comune 25023 GOTTOLENGO (BS)

Al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Via duca degli Abruzzi, 15 25128 BRESCIA

INPDAP Via della Valle,40 25100 BRESCIA

Il Dirigente

Data 14-Oh-Oh Protocollo G1.2004 .648V

OGGETTO: D.G.R. N. VII/16542 del 27/02/04

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata - "Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini" con sede legale in comune di Gottolengo (BS) in fondazione Onlus senza scopo di lucro. Ai sensi dell'articolo 3 della I.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione della legge riforma delle II.PP.A.B.

Con la deliberazione menzionata in oggetto, è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della I.r. 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia", la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata "Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini" con sede legale in Comune di Gottolengo (BS) in fondazione senza scopo di lucro, con consequente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del c.c. come modificati dallo stesso DPR 361/2000.

Il provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 serie ordinaria del 15/03/2004

Si comunica inoltre che la scrivente Amministrazione provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001 n. 2 avente per oggetto "Regolamento di Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche" istituito in ottemperanza al D.P.R. 361/2000

Si provvede ad inviare 1 copia autentica del predetto atto a mezzo raccomandata a.r. all'Istituzione interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

Contemporaneamente si partecipa, detto provvedimento agli ulteriori Enti in indirizzo, cui la presente è inviata con preghiera di volerne prendere atto ad ogni conseguente effetto, per quanto di rispettiva competenza.

Si coglie altresì l'occasione per rammentare all'Istituzione interessata la necessità di portare a conoscenza del personale, con la massima tempestività, le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche nella I. 7 dicembre 1989, n. 389, circa la possibilità per il personale già in servizio di optare, pena decadenza, entro 90 gg. dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, per il mantenimento del regime previdenziale in atto previsto per i dipendenti degli EE.LL., in alternativa all'iscrizione all'I.N.P.S.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Caterina Perazzo

Il Funzionario istruttore Rocca Sergio - tel. 02/6765.5623



DELIBERAZIONE N° VII / 16542

Seduta del 27 FEB 2004

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente

GIAN CARLO ABELLI

ETTORE ALBERTONI

MAURIZIO BERNARDO

CARLO BORSANI ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO
GUIDO DELLA FRERA

ALBERTO GUGLIELMO

CARLO LIO

ALESSANDRO MONETA

FRANCO NICOLI CRISTIANI

DOMENICO PISANI

GIORGIO POZZI

MARIO SCOTTI

MASSIMO ZANELLO

Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario

Maurizio Sala

Su proposta dell'Assessore

alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

Hell

Oggetto

Trasformazione dell'I.P.A.B. "Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini" con sede legale nel Comune di Gottolengo (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini Onlus".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

Il Dirigente

Avv. Caterina Perazzo

Il Direttore Generale

Dr. Umberto Fazzone

L'atto si compane di pagine di cui pagine di cui pagine di allegati,



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma delle disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002–2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 27.10.2003 prot. n. 224, (ns. prot. n. G1.2003.0018909 del 04.11.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini" in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;



- con nota del 24.09.2003, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al Comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 16 del 22.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro:
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 14 del 22.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del Comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 18.10.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

PRESO ATTO che con la trasformazione di cui trattasi la fondazione ONLUS intende avvalersi della disciplina speciale introdotta, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con il decreto legislativo n. 460/1997;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 15 del 22.09.2003:
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 15.09.2003 dal Dott. Ing. Emanuel Perani iscritto al n. 3045 dell'Albo degli Ingegneri della provincia di Brescia, asseverata presso la cancelleria del Tribunale di Brescia Sezione distaccata di Salò, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 15 del 22.09.2003;
- il patrimonio storico-artistico di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 15.09.2003 dal Dott. Ing. Emanuel Perani iscritto al n. 3045 dell'Albo degli Ingegneri della provincia di Brescia, asseverata presso la cancelleria del Tribunale di Brescia Sezione distaccata di Salò, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 15 del 22.09.2003;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;






RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini" avente sede legale nel Comune di Gottolengo (BS);
- 2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 14 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 14 del 22.09.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'enterviene ad assumere la denominazione di "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini Onlus" come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;
- 4. di disporre l'iscrizione della "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini Onlus" con sede in Gottolengo (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;
- 5. di disporre altresì che la "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini Onlus", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
- 6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..



FONDAZIONE CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI CAMI - ALBERINI ONLUS

VIA ALBERINI, 18
GOTTOLENGO(BS)

STATUTO





INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Art. 3.PATRIMONIO

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Art. 6.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

Art. 9. REVISORI

ESERCIZIO

Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Art. 12. BILANCIO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE

Art. 14. RINVIO

PRINCIPI GENERALI



L PRESIDENT

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

La "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami - Alberini", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione -ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia"- della IPAB Centro Servizi Assistenziali "Cami - Alberini" già nata dalla fusione delle II.PP.AA.BB. Casa di Riposo per Vecchi "Celso Cami" e Pensionato Lungodegenti "Camillo Alberini", nati dalla inventiva e dalla generosità di esponenti della comunità gottolenghese dalla metà del secolo XIX° sino ai giorni nostri..

La "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami - Alberini", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l'acronimo "Onlus" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica non appena verrà conseguito effettivamente il relativo riconoscimento.

La "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami - Alberini" ha sede in Gottolengo (Brescia) Via Alberini n. 18; lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Ispirandosi agli originari scopi, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, proponendosi in particolare di operare nei seguenti settori:

- socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire -con il sollievo delle famiglie- la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive:
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l'assistenza domiciliare integrata;
- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitatazione.

La Fondazione potrà inoltre svolgere -nei limiti di cui all'art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997- attività accessorie a quelle sopra elencate e che rivestano carattere ausiliario o di completamento rispetto ad esse, purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale.

Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti o Consorzi, Società ed Aziende aventi scopi complementari ai propri fini.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

COPFOLENCO

Art. 3.PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai Beni, Mobiliari ed Immobiliari descritti nell'Inventario appositamente redatto, ricevuti con l'atto di trasformazione dell'IPAB Centro Servizi Assistenziali "Cami - Alberini", nonché dai beni successivamente ricevuti od acquisiti a qualsiasi titolo.

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile.

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.





AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Sono organi della Fondazione.

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- La Consulta degli Esperti e dei Benefattori;
- i Revisori, quando prescritti.

Le cariche sono elettive, ad eccezione di quella di Membro della Consulta degli Esperti e dei Benefattori che è di diritto e perpetua, ed hanno durata rispettivamente, di 5 anni -a decorrere dalla data di insediamento- per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, mentre l'Organo di revisione dura in carica un triennio dalla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono essere sempre riconfermati mentre i Revisori potranno essere riconfermati una sola volta.

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 Membri di cui:

- 3 Consiglieri designati, quale personificazione della Comunità gottolenghese, dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Gottolengo, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza.

Tali designazioni, così come, eventualmente, quella del Presidente del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 9, non presuppongono né postulano nessuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione;

- 3 Consiglieri, designati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, anche tra i propri membri, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e



COTTOLENGE

competenza, scelti tra persone rappresentative del volontariato, della realtà economica, imprenditoriale o professionale gottolenghese, la cui autocandidatura o segnalazione, fatta da Enti o Associazioni, sia stata fatta giungere presso la Fondazione entro le ore 12.00 del giorno precedente l'Adunanza della Consulta per la designazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

- 1 Consigliere di diritto, in persona del Parroco *pro-tempore* della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Gottolengo, in considerazione della volontà espressa nell'originario Statuto di Fondazione dell'Ente Morale.

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi:

- a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon name della Fondazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio, rispettivamente il Sindaco, il Parroco o la Consulta degli Esperti e dei Benefattori, in base ai medesimi criteri della nomina del membro venuto meno, provvederà alla sostituzione.

L'incarico dei nuovi Membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare:

SERV

- delibera i Programmi della Fondazione;
- conferisce gli incarichi professionali di qualunque tipo e natura;
- approva il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo;

- delibera l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- provvede alla nomina del Presidente;
- provvede alla nomina del Segretario Direttore e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico, nel rispetto della normativa e dei contratti di lavoro vigenti.
- provvede alla nomina del Membro o dei Membri dell'Organo di revisione;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri regolamenti della Fondazione;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettategli per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione
- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie;

con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;

- stabilisce il criterio di ammissione dei Benefattori alla relativa Consulta.\

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 7, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.



Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore e firmati dal presidente e dal Segretario stesso.

I componenti del Consiglio hanno diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico, ad una Indennità di funzione, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e a valere per tutta la durata del mandato, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, da porre a carico del Bilancio della Fondazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 7.PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge - fra i Membri nominati dal Sindaco *pro-tempore* - a maggioranza assoluta, il Presidente.

Esso provvede inoltre ad eleggere un Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.



COTTOLENG

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è composta da:

- i Membri del Consiglio d'Amministrazione uscente nonché dai membri dei precedenti Consigli di Amministrazione della Fondazione, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso;
- Persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad euro 2.000,00 ed accettati con delibera del Consiglio d'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- quando riunita dal Presidente della Fondazione per dare consigli ed esprimere pareri sulla gestione della Fondazione;

- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, i 3 Consiglie

- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglier di sua spettanza venuti meno.

Qualora debba provvedere alla nomina di membri del Consiglio d'Amministrazione scelti anche al di fuori del proprio seno la Consulta, a mezzo del suo Presidente, pubblica almeno dieci giorni prima dell'adunanza prevista, apposito bando, cui deve essere data adeguata pubblicità, indicante la nomina di cui trattasi e le modalità di presentazione delle candidature o segnalazioni.

SERVIZ

COTTOLENGO

Art. 9.REVISORI

Quando prescritto, l'Organo di Revisione potrà essere composto da uno octor tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili; nel caso il

Collegio sia composto da tre membri uno di questi, con funzione di Presidente, è nominato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Gottolengo.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, e a valere per tutta la durata del mandato.

L'Organo di revisione controlla l'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza delle norme di legge provvedendo al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali secondo l'art. 2403 del Codice Civile; interviene alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione qualora espressamente richiesto.

All'Organo di revisione dovranno essere preventivamente presentate le proposte di variazione al Bilancio di previsione di cui all'art. 12. Su di esse l'Organo di revisione dovrà emettere obbligatoriamente il proprio parere.

Del pari dovrà accompagnare con propria relazione il Bilancio di previsione, attestante la fondatezza della previsione di proventi e costi dell'esercizio.





ESERCIZIO



Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai successivi art. 11 e 12.

Il Segretario Direttore, quando nominato, assume altresì le funzioni e la qualifica di Capo e datore di lavoro del personale della Fondazione.

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore è regolato da Contratto di diritto privato avente durata di 5 anni, rinnovabile.

L'incarico di Segretario Direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti -qualora previsto dai rispettivi ordinamenti- il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto.

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Il Segretario Direttore è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile.

Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio.

di di a, il

GENIZI ASS

GOTTOLENGO (BRESCIA)

Art. 12. BILANCIO - TESORIERE

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al Principio del pareggio di bilancio, derivante dal rigoroso rispetto degli stanziamenti fissati dal Bilancio di previsione.

Qualsiasi variazione al Bilancio di previsione, anche sotto la forma di storno di voci d'imputazione, dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Qualora si verifichino situazioni impreviste tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione disporrà le conseguenti variazioni indicando le modalità di copertura della perdita; provvederà altresì ad informarne l'Autorità di Controllo quando prescritto.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettere D ed E, Decreto Legislativo n. 460 del VICHIVO

4 Dicembre 1997, per la realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto de conomico e dalla Nota integrativa redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice civile.

Entro il 31 Marzo il Segretario Direttore predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre dell'anno precedente e la Nota Integrativa; entro il successivo mese di Aprile il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare il Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione dei Revisori.

Entro il mese di Novembre viene predisposto il Bilancio di Previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre.

ROSERI

Il Bilancio di previsione è redatto secondo il principio di competenzo economica; esso adempie alla funzione di strumento di programmazione e

quindi di controllo dei proventi e dei costi derivanti dall'attività di gestione della Fondazione.

Le funzioni inerenti la funzione di cassa verranno demandate ad apposito Tesoriere, da individuarsi fra primari Istituti di credito e la cui scelta è demandata al Consiglio di amministrazione. I movimenti relativi alle entrate di cassa ed alle uscite di cassa saranno attivati esclusivamente mediante ordinativi d'incasso e di pagamento.





NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIOGLIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 14. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus.



